

**XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

**Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione**

**PROPOSTA DI NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO VIGANI  
(DELEGATO DEL FORO DI VENEZIA)**

**Mozione per la modifica dell'art. 2233 c.c. in combinato disposto con l'art. 91  
c.p.c.: liquidazione delle spese ed equo compenso per tutti gli avvocati**

**Premesso che**

- la Costituzione Italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica ed un diritto essenziale della persona, che anche tramite esso consegue libertà, dignità e riconoscimento sociale (cfr. Cost. artt. 1, 4 e 35 e ss.);
- nella nozione di "lavoro" deve senz'altro includersi, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, anche il lavoro autonomo, che è meritevole di tutela al pari del lavoro subordinato;
- è indubbio che anche il compenso del professionista svolge la medesima funzione della retribuzione per il lavoro subordinato: garantisce il sostentamento della persona, la sua libertà, la sua dignità e consente lo svolgimento della funzione con le sue garanzie di libertà ed indipendenza del professionista che le eroga;
- la sostanziale *deregulation* sulla problematica degli accordi con i professionisti non può giustificare nei fatti una violazione del dettato costituzionale, relegando il professionista nella posizione di predestinato contraente debole, sul quale solo far gravare l'onere della erogazione di quella prestazione che sovente ha anche un ruolo sociale;
- la natura prevalentemente personale dell'esercizio della maggioranza delle professioni, in particolare modo quella di avvocato, peraltro, conferma la natura e la funzione del compenso nei termini esplicitati, tant'è che la giurisprudenza prevalente riconosce come vigente il principio di "equità del compenso professionale", ritenuto applicabile al lavoro autonomo dalla Corte costituzionale già a partire dalla sentenza n. 75 del 1964;
- invero, in successione all'eliminazione del sistema tariffario obbligatorio, i professionisti

- hanno subito una valutazione della loro professionalità nei soli termini di risultanza economica, senza alcuna tutela dei vincoli e delle garanzie minime della professionalità, e - con particolare riferimento al mondo forense - della funzione sociale dell'Avvocatura;
- negli ultimi 4 anni i professionisti si sono trasformati in predefinito contraente debole nei confronti di grandi operatori e così sono esposti a sottoscrivere accordi economici lesivi della dignità e funzione professionale, in contrasto con i detti principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale;
  - sovente tale situazione integra un vero e proprio abuso di dipendenza economica, che deve ritenersi applicabile a tutti i rapporti contrattuali tra imprese, nell'accezione che il diritto comunitario ha inteso attribuire ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, di qualsiasi attività che eserciti un'attività economica di offerta di beni e servizi su un determinato mercato;
  - da tutto ciò consegue che la forza economica dei grandi operatori del mondo dell'impresa ha spinto i professionisti in una posizione subordinata e, per gli avvocati, persino in una condizione tale da non essere più in grado di garantire l'autonomia della difesa ove non si mantenga la capacità di libero svolgimento della funzione sociale della professione forense;
  - per queste ragioni appare non prorogabile la definizione di un **minimo giusto compenso** (equo) ove per tale si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;
  - l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per gli stessi percettori del servizio professionale perché li mette al riparo da prestazioni di bassa qualità conseguenti alla ricerca spasmodica del prezzo più basso: invero l'incombente collasso economico del mondo dei professionisti sta spingendo verso l'accettare proposte al limite della sostenibilità finanziaria delle stesse; si scatena così uno sfrenato abuso della concorrenza che conduce i soggetti più deboli come i *newcomers* (i professionisti da ultimo entrati nel mercato) ad accettare remunerazioni sottocosto con l'inevitabile dequalificazione delle loro stesse prestazioni;
  - per converso, la stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni;
  - ad oggi, indice di riferimento dell'idonea valutazione minima del valore della prestazione professionale, comprensiva sia della corretta componente retributiva che della determinazione incomprimibile dei costi necessari a sostenere l'erogazione, resta la liquidazione fatta dal giudice secondo i termini previsti dalla vigente disciplina ministeriale;
  - pertanto, per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, appare di garanzia il riferimento ai parametri vigenti ma ora limitati nell'impiego al contenzioso. Si tratta di norme definite dal Ministro vigilante che non possono essere qualificate come intese "restrittive della concorrenza secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia ribadito anche di recente (Corte di giustizia, 8 dicembre 2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15).

Si propone, quindi una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo.

La stessa iniquità deve dirsi per le ipotesi contrattuali nelle quali il professionista è inibito dal chiedere acconti od è obbligato, nel caso degli avvocati, a vedere retrocedere al cliente forte, parte delle proprie competenze maturate in soccombenza della controparte.

Per l'effetto, da questa riforma deriva la nullità relativa delle clausole contrattuali in violazione delle disposte tutele, ma eccezionale solo dal professionista, considerato quale parte debole del contratto.

Si tratta poi di nullità anche parziale perché non travolge per intero il contratto d'opera professionale, bensì ne invalida solo le disposizioni contrastanti con la tutela del compenso del professionista.

Va inoltre, a maggior tutela dell'equo compenso spettante all'avvocato, modificato l'art. 91 c.p.c., inserendo uno specifico riferimento ad una liquidazione delle spese che tenga conto dei parametri di cui all'art. 2233 c.c., come modificato.

### **Tutto ciò premesso e considerato, si propone che:**

- venga modificato l'**art. 2233 c.c.**

**1)** con l'aggiunta, al comma 2, delle seguenti parole:

***“e, per i professionisti iscritti ad Ordini o Collegi professionali, non sproporzionata rispetto ai valori indicati nei regolamenti ministeriali per la determinazione del compenso in sede giudiziale, ove questi siano presenti.”***

**2)** con l'aggiunta, dopo il terzo comma, dei seguenti quattro commi:

*“Sono altresì nulli i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che prevedono la rinuncia da parte dei professionisti alle spese liquidate nel giudizio e poste a carico della parte soccombente.*

*È altresì nulla qualsiasi pattuizione che precluda al professionista di chiedere ed ottenere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente.*

*Le nullità ed i limiti previsti dal presente articolo operano a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.*

*Le nullità ed i limiti previsti dal presente articolo non operano nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.*

- venga modificato l'**art. 91 c.p.c.** con l'aggiunta dopo le parole «onorari di difesa» delle parole «con riferimento a quanto previsto dall'art. 2233 c.c.».

Verrà comunque previsto un articolo finale della presente proposta di legge per precisare che:  
*“Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.*

**In ragione di quanto argomentato e proposto**

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

**dà mandato**

al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo l'approvazione di un detto percorso normativo che intervenga in modifica della disciplina vigente con il suddetto espresso richiamo nel codice di rito.

***(Firmato Digitalmente)***

**Avv. Alberto Vigani**